CONFINDUSTRIA
Bergamo

News

10 Giugno 2026

TRASPORTI
SICUREZZA
LAVORO E PREVIDENZA
DIREZIONE

Sicurezza del lavoro. Ordinanza contingibile e urgente di Regione Lombardia per le attività lavorative potenzialmente esposte a rischi di stress termico estivo.

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
r.cavalleri@confindustriabergamo.it

Allegati

Ordinanza Lombard...

Nel Supplemento n. 24 del BURL del 9 giugno 2026 è stata pubblicata l' **Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 484 del 9 giugno 2026**, *"Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole"* (in allegato).

Settori lavorativi oggetto degli obblighi

L'Ordinanza dispone, per le **attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole**, il **divieto di svolgere lavori in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00**, nel periodo dal **10 giugno 2026 al 23 settembre 2026**.

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui il sistema di previsione del rischio da calore del portale **Worklimate** segnali un livello di rischio **"ALTO"** per i **"lavoratori esposti al sole"** che svolgono **"attività fisica intensa"**, con riferimento alle ore 12:00 e alla specifica località in cui si svolge l'attività lavorativa.

In particolare, al riguardo, occorre fare riferimento alle indicazioni riportate sul sito **Worklimate 3.0** , che individua giornalmente le condizioni di rischio per ciascuna località interessata.

L'Ordinanza precisa, inoltre, che il divieto trova applicazione qualora, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione previste dalle *"Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare"* della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 19 Giugno 2025, il rischio derivante dallo stress termico risulti comunque significativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Fondamentale, al riguardo, la verifica della congruità del DVR e la consultazione del Medico Competente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la mancata osservanza dei divieti previsti dall'Ordinanza comporta le sanzioni previste dall' art. 650 del Codice Penale .

Raccomandazioni per altri settori lavorativi

L'Ordinanza aggiunge che **in tutte le lavorazioni all'aperto** (sono citate, solo come esempio, le attività logistiche svolte nei piazzali, baie di carico e scarico) e **nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati** , ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle sopra citate *«Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare»* e altresì il ricorso a tecnologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni meteoclimatiche, citando, come esempio, termo-igrometri con tecnologia bluetooth per l'identificazione dell'indice ***"Humidex"*** locale.

In merito all'utilizzo del suddetto indice, ricordiamo che Humidex è un indice di base, che non prende in considerazione le condizioni di ventilazione e di irraggiamento solare. Per le situazioni non coperte dagli obblighi dell'Ordinanza, e nel caso non si abbia la possibilità di disporre dell'attrezzatura e della professionalità necessarie per la determinazione degli indici WBGT o PHS, appaiono maggiormente adeguati, rispetto all'Humidex, gli indicatori basati sugli studi di Robert G. Steadman e successive evoluzioni che di seguito sono elencati in ordine crescente di accuratezza :

- **Heat Index (Indice di calore)**
- **Temperatura Apparente**
- **Temperatura Apparente Estesa**
- **UTCI**

Anche in questo caso appare f **ondamentale la verifica della congruità del DVR e la consultazione del Medico Competente.**